



Comune di Ussassai

Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI,
COSTITUZIONE UFFICI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E
CONTENZIOSO DEL LAVORO**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 04.02.2013

Sommario

SEZIONE I.....	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Ufficio dei procedimenti disciplinari. Composizione e funzionamento Dovere di astensione e ricusazione	1
Art. 3 Fonti normative.....	2
Art. 4 Riservatezza E Garanzie Formali.	2
CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI	2
Art. 5 Obblighi dei Dipendenti e sanzioni disciplinari	2
Art. 6 Codice disciplinare e criteri di determinazione delle sanzioni disciplinari	3
CAPO III COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	4
Art. 7 Forme e termini.....	4
Articolo 8 Procedura per le infrazioni meno gravi	4
Art. 9 Procedura per le infrazioni più gravi	5
Art. 10 Competenze del Responsabile di Servizio	
Art. 11 Effetti delle sanzioni disciplinari	5
Art. 12 Norme comuni	6
Art. 13 Giurisdizione ed impugnazione delle sanzioni	6
Art. 14 Sospensione cautelare	6
Art. 15 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale	6
Art. 16 Sospensione Cautelare In Caso Di Procedimento Penale.....	7
Art. 17 False attestazioni e certificazioni.....	7
Art. 18 Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare	7
SEZIONE II DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.....	8
Art. 19 Principi generali.....	8
Art. 20 Obblighi del Responsabile di Servizio	8
Art. 21 Sanzioni e codice disciplinare	9
Art. 22 Forme, termini ed autorità competente	9
Art. 23 Il Contenzioso Del Lavoro.....	9
Art. 24 Pubblicità	10
Art. 25 Norme finali e transitorie.....	10
TITOLO I CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	11
Art. 1 Disposizioni di carattere generale.....	11
Art. 2 Principi.....	11
Art. 3 Regali e altre utilità.....	12
Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni	12
Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari.	12
Art. 6 Obbligo di astensione	12
Art. 7 Attività collaterali	13
Art. 8 Imparzialità	13
Art. 9 Comportamento nella vita sociale	13
Art.10 Comportamento in servizio.....	13
Art.11 Rapporti con il pubblico	14
Art. 12 Contratti	14
CODICE DISCIPLINARE	16

Allegato 2.....24
Allegato 3.....26
Allegato 4.....27
Allegato 5.....29
Allegato 6.....30

SEZIONE I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento dispone sulla responsabilità disciplinare dei Dipendenti del Comune di Ussassai, sulle sanzioni disciplinari e sul relativo procedimento di applicazione, nonché la costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro, con relative attribuzioni e determinazione del funzionamento.
2. Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile prevista dalla normativa di settore.

Art. 2

Ufficio dei procedimenti disciplinari. Composizione e funzionamento

Dovere di astensione e ricsuazione

1. È individuato ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. La funzione di questo ufficio è quella di contestare l'addebito al Dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento.
2. L'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuisce l'intera competenza relativa ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari all'Ufficio Procedimenti disciplinari, qualora nell'Ente non siano presenti responsabili di struttura con qualifica dirigenziale. Inoltre, l'art. 55, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari.
3. Per i procedimenti disciplinari relativi alle infrazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9, a carico del personale non Responsabile di Servizio, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto da:
 - a. Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - b. Responsabile dell'Ufficio cui è assegnato il Dipendente, in qualità di componente;
 - c. Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, in qualità di componente;
4. In caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Servizio, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro Dipendente con qualifica di Istruttore Direttivo cui affidare temporaneamente le suddette funzioni, che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari.
5. L'Ufficio decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. All'ufficio è addetto un Dipendente, con qualifica non inferiore alla cat. C, con funzioni di segretario verbalizzante, individuato dal Presidente dell'ufficio.
7. Il presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, una volta ricevuta la documentazione di cui agli articoli 8 e 9:
 - convoca l'ufficio, previa intesa con gli altri componenti;
 - sollecita, laddove necessario, al Responsabile del Servizio presso cui lavora il Dipendente, la trasmissione degli atti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento;
 - chiede al Responsabile del Servizio presso cui il Dipendente lavora l'integrazione della documentazione, laddove questa non fosse ritenuta sufficiente ai fini dell'istruttoria;
 - sollecita l'iter della procedura, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti;

- trasmette gli atti finali del procedimento al Dipendente e al procuratore o al rappresentante dell'associazione sindacale, al quale il Dipendente abbia dato mandato o aderisca.
8. Il Segretario ha i compiti di raccogliere la documentazione necessaria, predisporre il fascicolo, curare il calendario delle riunioni e verbalizzare le sedute.
9. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nell'esercizio della potestà disciplinare, tutti i soggetti indicati nel comma 3 sono tenuti all'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
10. Per i casi di astensione dei Responsabili di Servizio o degli Istruttori Direttivi sostituiti, alle relative sostituzioni provvede il Segretario Comunale. Per il caso di astensione del Segretario Comunale, alla relativa sostituzione provvede il Sindaco.
11. Nei casi in cui è fatto obbligo al Responsabile di Servizio di astenersi, il Dipendente può proporre la ricusazione mediante ricorso, sottoscritto dal medesimo o dal suo difensore, contenente i motivi specifici e gli elementi di cui a conoscenza, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione di addebito.
12. Sull'istanza di ricusazione del Responsabile di Servizio decide, entro otto giorno, in via definitiva, il Segretario Comunale, viste le controdeduzioni presentate dal ricusato. Con lo stesso atto, il Segretario Comunale designa anche il Responsabile di Servizio o l'Istruttore Direttivo che deve sostituire il ricusato. Nel caso in cui, la ricusazione riguardi il Segretario Comunale, la competenza è del Sindaco.
13. L'atto che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto congiuntamente a quello che infligge la sanzione.
14. Tali sostituzioni sono obbligatorie al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari.

Art. 3

Fonti normative

1. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni autonomie locali e dalle norme del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti, fino all'art. 55-octies, del D. Lgs. n. 165/2001 costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2 del codice civile.

Art. 4

Riservatezza e Garanzie Formali.

1. Ogni comunicazione al Dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il Dipendente disponga di idonea casella di posta, o tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il Dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa alle suddette modalità, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono protocollati come riservati ed i soggetti competenti, ai sensi del presente regolamento, curano le garanzie necessarie per la tutela dei dati.

CAPO II

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5

Obblighi dei Dipendenti e sanzioni disciplinari

1. I Dipendenti del Comune di Ussassai sono obbligati a rispettare il codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28/11/2000 della Presidenza del

Consiglio dei ministri, nonché gli obblighi di cui all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dipendenti degli enti locali del 06/07/1995, così come modificato dal CCNL del 22/01/2004, che in questa sede si intende integralmente richiamato.

2. Fatto salvo quanto introdotto dal Capo V del D. Lgs. 150/2009, la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le violazioni da parte dei Dipendenti dei propri obblighi danno luogo, in base alla gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

SANZIONI MENO GRAVI

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

SANZIONI PIÙ GRAVI

- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si rinvia al successivo Capo III.

Art. 6

Codice disciplinare e criteri di determinazione delle sanzioni disciplinari

1. I soggetti competenti all'esito del procedimento di cui ai successivi articoli 8 e 9 irrogano la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dell'allegato codice disciplinare, redatto ex art. 3 del CCNL 11/04/2008 ed ex Capo V del D. Lgs. n. 150/2009 (Allegato n. 1).

2. La pubblicità del codice disciplinare è assicurata attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 55, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001, tale modalità equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche sono determinati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrato, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento e del rischio di danno all'amministrazione ed ai cittadini;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal Dipendente;
- d) grado di danno o pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio, al comportamento riscontrato in precedenza verso gli utenti;
- f) eventuale concorso di responsabilità con altri lavoratori nel determinare la mancanza.

4. In caso di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

5. Non può tenersi conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

6. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della fascia prevista.

CAPO III
COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
DISCIPLINARI

Art. 7

Forme e termini

1. Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza previa e tempestiva contestazione scritta dell'addebito al Dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. Tale contestazione scritta ha altresì valore di comunicazione di avvio del procedimento e contiene l'indicazione del nome del responsabile del procedimento.
2. Per le infrazioni di minore gravità per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale, questa può essere irrogata senza la preventiva contestazione dell'addebito, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali. La sanzione deve comunque essere formalizzata e trasmessa alla Direzione Risorse umane per l'inserimento nel fascicolo personale.
3. Il Segretario Comunale, qualora direttamente venga a conoscenza o assista ad un comportamento passibile di applicazione di sanzione disciplinare provvederà, in deroga a quanto sopra stabilito, direttamente o all'irrogazione del rimprovero verbale o alla immediata convocazione dell'Ufficio Provvedimenti disciplinari affinché si provveda alla contestazione.

Articolo 8

Procedura per le infrazioni meno gravi

1. Il Responsabile della struttura in cui il Dipendente lavora, anche in posizione di comando o fuori ruolo, trasmette gli atti e una relazione illustrativa dei fatti dalla quale si possano desumere, con chiarezza, le infrazioni che possono dar luogo all'applicazione delle sanzioni, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato (Allegato n. 5).
2. Il Responsabile di servizio, avuta notizia di un fatto suscettibile di azione disciplinare con talune delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 5, lett. b), c) e d), senza indugio e comunque non oltre 20 giorni, contesta per iscritto l'addebito al Dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni.
 1. La contestazione deve contenere:
 - a) La descrizione precisa e circostanziata dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare e le relative modalità di rilevazione o accertamento;
 - b) Il richiamo alle norme disciplinari violate;
 - c) L'avvertenza che il Dipendente può anche inviare controdeduzioni scritte. (Allegato n. 2)
 2. Entro il termine fissato, il Dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
 3. All'incontro fissato per la difesa che si svolge in forma non pubblica, il Responsabile del Servizio, riferisce, in presenza del Dipendente, i fatti oggetto della contestazione, senza prendere decisioni in merito al provvedimento da adottare. Il Responsabile di Servizio, può rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
 4. Il Dipendente che ha ricevuto la contestazione dell'addebito può formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, quale memoria difensiva, che potrà essere consegnata prima dell'audizione o nel corso della stessa. Gli atti istruttori compiuti formano un fascicolo disciplinare specifico, in cui confluiscono tutti gli ulteriori adempimenti. Il fascicolo è tenuto dal Segretario dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari fino alla conclusione del procedimento con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy. Concluso il procedimento, l'intero fascicolo sarà

inserito in quello personale del Dipendente sempre a cura del segretario dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari nella sua qualità di responsabile dell'ufficio personale.

5. Della audizione va redatto un verbale, debitamente sottoscritto dai componenti l'ufficio disciplinare e dal funzionario verbalizzante (Allegato n. 3).

6. L'ufficio disciplinare conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, (Allegato n. 4) entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per impedimento del Dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

7. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il Dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Art. 9

Procedura per le infrazioni più gravi

1. Il Responsabile della struttura in cui il Dipendente lavora, anche in posizione di comando o fuori ruolo, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui all'art. 6, trasmette gli atti e una relazione illustrativa dei fatti dalla quale si possa desumere, con chiarezza, le infrazioni che possono dar luogo all'applicazione delle sanzioni, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato (Allegato n. 5).

2. Il predetto Ufficio contesta l'addebito al Dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, (Allegato n. 6) istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel precedente articolo 8, con applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti nel predetto articolo e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter, come sostituito dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009.

3. L'Audizione per la difesa deve assicurare al Dipendente un preavviso di dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La convocazione per l'audizione del Dipendente che dovrà essere inviata nelle forme previste dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, dovrà contenere l'avvertenza che il Dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante di un'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero dalla data nella quale l'Ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione.

5. La decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il Dipendente lavora.

6. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il Dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Art. 10

Competenze del Responsabile di Servizio

1. Compete al Responsabile di Servizio la trasmissione di tutti gli atti, relativi alle sanzioni meno gravi, alla Direzione risorse umane, per l'inserimento degli stessi nel fascicolo personale del Dipendente.

Art. 11

Effetti delle sanzioni disciplinari

1. Eventuali effetti automatici e predefiniti delle sanzioni disciplinari sul riconoscimento di incentivi di produttività e qualità della prestazione, nonché ai fini della progressione orizzontale e di carriera, possono essere introdotti solo in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi della normativa contrattuale vigente.

2. L'applicazione di sanzioni disciplinari per un'infrazione che implichi anche responsabilità civile, amministrativo-contabile, penale e dirigenziale non solleva il Dipendente e il Responsabile di Servizio dalle altre responsabilità.

Art. 12

Norme comuni

1. Il Dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
2. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella legge e nei CCNL e riportati nel presente regolamento.
3. Nel corso dell'istruttoria, il Responsabile di Servizio o l'Ufficio competente possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.
4. Il lavoratore Dipendente o il Responsabile di Servizio che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al Dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni.
5. La sanzione di cui al precedente comma si applica anche al Dipendente o Responsabile di Servizio appartenente ad altra amministrazione pubblica, che presta servizio presso il Comune.
6. In caso di trasferimento del Dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
7. In caso di dimissioni del Dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni di legge e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 13

Giurisdizione ed impugnazione delle sanzioni

1. Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro così come previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 165/2001.
2. Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, ferma restando l'impossibilità per i contratti collettivi di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni, sono fatte salve le procedure di conciliazione non obbligatoria, ove disciplinate dai contratti collettivi stessi.
3. Il lavoratore deve inoltrare l'istanza di impugnazione nei termini di legge a decorrere dal ricevimento della nota di sanzione ovvero dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riduzione. Decorso inutilmente il termine di legge, la sanzione diviene definitiva.

Art. 14

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso di pendenza di un procedimento penale è disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto Regioni autonomie locali vigenti nel tempo.
2. La sospensione è disposta dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 15

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l'ente, per il tramite dei soggetti competenti, avvia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale.
2. Per i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la L. 97/2001 e l'articolo 4 del CCNL sottoscritto in data 11/04/2008.

Art. 16

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Ai fini della disciplina dell'istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale trovano applicazione le norme contenute nella L. 97/2001, l'art. 94 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 5 del CCNL sottoscritto in data 11/4/2008.
2. La sospensione cautelare è disposta con provvedimento della Giunta Comunale

Art. 17

False attestazioni e certificazioni

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore Dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400,00 ad € 1.600,00. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Dipendente, ferma la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Art. 18

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore Dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale, accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 165/2001. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili Titolari di posizione organizzativa, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del Responsabile di Servizio in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 19

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del Responsabile di Servizio, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti ai titolari di posizione organizzativa, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i responsabili di Servizio, nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il Responsabile di Servizio medesimo.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, disciplinata dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20

Obblighi del Responsabile di Servizio

1. Il Responsabile di Servizio conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il comportamento del Responsabile di Servizio è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

3. Ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il Responsabile di Servizio deve, in particolare:

- a. assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
- b. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- c. nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'ente con altri Responsabili di Servizio e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata

a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'ente;

d. nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di Responsabile di Area pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;

e. astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e di conviventi;

f. sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

g. informare l'ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

h. astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.

5. Il Responsabile di Servizio è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 21

Sanzioni e codice disciplinare

1. In caso di violazione da parte dei dirigenti degli obblighi di cui all'art. 20, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, in conformità ai CCNL, per la determinazione del tipo e dell'entità delle sanzioni in relazione alle singole fattispecie concrete si applica l'art. 24 del CCNL 06/07/1995, così come modificato dal CCNL 22/01/2004 del comparto regioni e autonomie locali, contenente il codice disciplinare, che si allega al presente regolamento.

Art. 22

Forme, termini ed autorità competente

1. Per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Comunale e si osserva in questo caso la procedura di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. Per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, fatta eccezione per quelli indicati nel successivo comma, la competenza per il procedimento disciplinare spetta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del Direttore Generale, e si osserva in questo caso la procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

3. Per le infrazioni disciplinari ascrivibili al Responsabile di Servizio ai sensi degli articoli 55-bis comma 7 e 55sexies, comma 3, si osserva la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento, con contestazione dell'addebito ed istruttoria ad opera dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del segretario Comunale.

Art. 23

Il Contenzioso Del Lavoro

1. L'Ufficio Provvedimenti Disciplinari e del contenzioso del lavoro ha il compito di fornire ai Responsabili di Servizio cui è affidata la gestione del personale, attività consultiva ai fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale per evitare, per quanto possibile, l'insorgere di controversie.

2. Per conseguire lo scopo indicato nel precedente comma, l'Ufficio si esprime mediante pareri scritti, in risposta alle richieste di ciascun responsabile.

3. Allo stesso fine, possono ottenere dall'Ufficio pareri e consulenze anche i Dipendenti dell'Ente i quali, comunque, non sono vincolati al rispetto dei pareri rilasciati dall'Ufficio, al fine di intraprendere eventuali azioni a tutela delle proprie ragioni.

4. I pareri espressi dall'Ufficio, allo stesso modo, non sono vincolanti per lo svolgimento di attività stragiudiziali o giudiziali dell'amministrazione nei confronti dei Dipendenti.

5. In particolare l'Ufficio fornisce ai Responsabili dei servizi linee interpretative omogenee per l'applicazione coerente delle disposizioni contenute nel contratto collettivo aziendale ed individuale di lavoro.

Ai sensi dell'art. 412 Bis del Codice di procedura civile, il responsabile dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari e Contenzioso del lavoro, può stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei Dipendenti dell'Ente, limitatamente al giudizio di primo grado

Art. 24

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Detta pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

2. All'atto dell'assunzione al Dipendente e al Responsabile di Area, anche a tempo determinato, viene consegnata una copia del presente atto.

Art. 25

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e ai CCNL del comparto Regioni - autonomie locali.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso norme di legge e/o CCNL dispongano diversamente.

TITOLO I

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - quadriennio 2002/2005 per la parte normativa e biennio 2002/2003 per la parte economica- stipulato i/22 gennaio 2004

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I Dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici Dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Principi

1. Il Dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
2. Nell'espletamento dei propri compiti, il Dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
3. Il Dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il Dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
5. Il Dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
6. Il comportamento del Dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei Dipendenti.

7. Il Dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

8. Nello svolgimento dei propri compiti, il Dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3

Regali e altre utilità

1. Il Dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il Dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il Dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il Dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il Dipendente non costringe altri Dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5

Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il Dipendente informa per iscritto il Dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il Dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6

Obbligo di astensione

1. Il Dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi;

di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il Dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio

Art. 7

Attività collaterali

1. Il Dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il Dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il Dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8

Imparzialità

1. Il Dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il Dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9

Comportamento nella vita sociale

1. Il Dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art.10

Comportamento in servizio

1. Il Dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri Dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il Dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il Dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il Dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il Dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art.11

Rapporti con il pubblico

1. Il Dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri Dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il Dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il Dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il Dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il Dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il Dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il Dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il Dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il Dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il Dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;

semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal Dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al Dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri Dipendenti o nei confronti del pubblico;
- c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
- f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei Dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
- c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono

del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del Dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

- d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri Dipendenti o degli utenti o di terzi;
- h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
- j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
- l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro Dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:

- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
- b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. e) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
- c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
- d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro Dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
- g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
- h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il Dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
- b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera e);

- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
- d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il Dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
- e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
- g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

- a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro Dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
- b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
- c) condanna passata in giudicato:
 1. per i delitti già indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, e), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. e), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) ed e) del D.Lgs. n. 267 del 2000.
 2. per gravi delitti commessi in servizio;
 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- g) l'ipotesi in cui il Dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti

Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni
Art. 3 comma 4 CCNL 11/4/2008	<p>a) Inosservanza delle disposizioni di servizio anche in tema di malattia, nonché dell'orario di lavoro, fatta salva la disciplina speciale dettata dall'articolo 54-quarte3 del D. Lgs. 165/2001;</p> <p>b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri Dipendenti o nei confronti del pubblico;</p> <p>c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;</p> <p>d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;</p> <p>e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;</p> <p>lett. f) sostituita dal all'articolo 55-quarter, comma 2 del D.Lgs. 165/2001)</p>	Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
Art. 3, comma 5 CCNL 11/4/2008	<p>a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;</p> <p>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;</p> <p>c) (...)arbitrario abbandono del servizio; l'assenza ingiustificata dal servizio è stata modificata dall'articolo 55-quarter del D. Lgs. 165/2001</p> <p>d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;</p> <p>e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;</p> <p>lett. f) sostituita dall'articolo 55-bis, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;</p> <p>g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri Dipendenti o degli utenti o di terzi;</p> <p>h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;</p> <p>i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;</p>	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni

	<p>j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;</p> <p>k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno;</p> <p>lett. l) sostituita dall'articolo 55-quarter, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 165/2001.</p>	
Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni
Art. 55 bis, comma 7, D. Lgs. 165	Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizi o, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti;	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso
Art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs. 165	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa
Art. 55 sexies, comma 1, D.Lgs. 165	Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento
Art. 3, comma 6 CCNL 11/4/2008	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;</p> <p>lett b) sostituita dal D.Lgs. n. 150/2009</p> <p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;</p> <p>lett. d ed e) sostituite dal D.Lgs. n. 150/2009</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purché non reiterati;</p> <p>g) (...) chi avalli aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei</p>	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi

	<p>fogli di presenza o delle risultanze degli stessi;</p> <p>h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la PA</p>	
--	--	--

Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni
Art. 55 sexies, comma.2, D. Lgs. 165	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione	Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore
Art. 3, Comma 7, CCNL 11/4/2008 Art. 55 quater, comma 1, lett. c), D.Lgs.165 Art. 55 quarter, comma 1 lett. b), D.Lgs. 165 Art. 55 quater, comma 2, D.Lgs. 165	<p>a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);</p> <p>b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera e);</p> <p>c) ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio;</p> <p>d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</p> <p>lett. e); f) e g) sostituite dal D.Lgs n. 150/2009</p> <p>h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;</p> <p>j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti;</p> <p>k) prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la PA formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti Contratti o codici di comportamento.</p>	Licenziamento con preavviso

Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni
<p data-bbox="148 271 405 450">Art. 3, Comma 8, CCNL 11/4/2008 Art. 55 quater, Comma I lett. e) D.Lgs. 165</p> <p data-bbox="148 674 373 779">Art. 55 quater, comma I, lett. d), D.Lgs. 165</p> <p data-bbox="148 1227 368 1332">Art. 55 quarter, comma I, lett. f), D.Lgs. 165</p> <p data-bbox="148 1809 405 1915">Art. 55 quarter, comma I lett. a) D.Lgs. 165</p>	<p data-bbox="427 271 1070 412">a) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</p> <p data-bbox="427 416 1070 557">b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</p> <p data-bbox="427 562 1070 958">c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, e), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. e), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e e) del D.Lgs. n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;</p> <p data-bbox="427 1077 1070 1218">d) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro;</p> <p data-bbox="427 1223 1070 1408">e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p data-bbox="427 1413 1070 1621">f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;</p> <p data-bbox="427 1626 1070 1812">g) l'ipotesi in cui il Dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari;</p> <p data-bbox="427 1816 1070 2024">h) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.</p>	<p data-bbox="1093 271 1436 338">Licenziamento con preavviso</p>



COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra

Allegato 2

Prot. n.

Data

Al Dipendente

e p.c : Al Responsabile del Servizio
Sede

OGGETTO: Contestazione di addebito e avvio del procedimento disciplinare.

Premesso che la S.V. in data (specificare in sintesi l'infrazione)

.....
.....

Rilevato che

.....
.....

Ritenuto di

.....
.....

Richiamato il codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28/11/2000 della Presidenza del Consiglio;

Considerati gli obblighi che l'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dipendenti degli enti Locali del 06/07/1995, così come modificato dal successivo CCNL del 22/01/2004, pone a carico dei Dipendenti pubblici;

Visto il vigente regolamento per i procedimenti disciplinari;

Poiché i fatti come sopra esposti possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le disposizioni contenute nell' art 55-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art 3, comma..... lett..... del CCNL 11.04.2008, si comunica l'avvio a carico della S.V. di un procedimento disciplinare per i fatti contestati.

Pertanto, nel contestare formale addebito, si invita la S.V. per il giorno alle ore presso l'ufficio del sottoscritto Responsabile di Area, situato in, per essere sentita a Sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Qualora la S.V. non intenda presentarsi può, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, entro il termine fissato per la convocazione, inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

Si avverte che, qualora la S.V. non dovesse presentarsi all'incontro fissato nella suindicata data, senza inviare memoria scritta oppure senza formulare motivata richiesta di rinvio, si procede

comunque all'applicazione della sanzione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tutti gli atti istruttori del procedimento sono depositati presso, ove sono consultabili dalla S.V. o, su espressa delega, dal suo difensore, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalla ore....alle ore..... Responsabile del presente procedimento disciplinare è il sottoscritto Responsabile di Area; il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla data della presente contestazione.

Il Presidente Ufficio Disciplinare



COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra
Ufficio Disciplinare

Allegato 3

Oggetto: Procedimento disciplinare n. U..... P.G. del.....Dipendente:
.....

VERBALE DI AUDIZIONE

L'anno(.....), il giorno (.....) del mese di ,alle ore.....,
nell'ufficio disciplinare sito in sono presenti:

Il presidente dott.;

il Responsabile di Area dott.....(componente);

il responsabile di Area dott. (componente)

il Sig.t..... con incarico di funzionario verbalizzante.

il Dipendente sig.....

Il Responsabile di Area contesta al Dipendente i fatti riportati nella nota di addebito e invita il Dipendente ad esporre le proprie ragioni in ordine ai fatti stessi.

Il Dipendente sig. dichiara.....

L'audizione si conclude alle ore

Sentite tutte le parti

L'ufficio disciplinare nell'unanimità dei presenti

SI RISERVANO

ogni decisione

Il verbalizzante

.....

.....

.....

Il Presidente

Il componente

Il componente



COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra
UFFICIO DISCIPLINARE

Allegato 4

N.P.G.

Ussassai,

Al Dipendente

Al responsabile del servizio

e, p.c. Alla Direzione Risorse umane
Al Servizio Gestione e sviluppo
rapporti di lavoro
LORO SEDI

Oggetto: Procedimento disciplinare n.....P.G.del..... Irrogazione della sanzione disciplinare

Premesso che con nota del.....nP.G. era stato avviato nei confronti della S.V. un procedimento disciplinare per

Preso atto:

del verbale dell'audizione svoltasi in data che si intende integralmente trascritto.

Rilevato che:

Preso atto che la S.V. ha disatteso agli obblighi del Dipendente previsti dall'art. 23, CCNL 06.07.95 così come modificato dall' art. 23 del CCNL 22.01.2004.

Considerato il principio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del decreto lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i..

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Visto il codice di comportamento dei Dipendenti pubblici.

Visto il CCNL 11.04.2008;

Si irroga alla S.V. la sanzione disciplinare prevista dall'art. 3.....del CCNL 1 aprile 2008.

Avverso la sanzione disciplinare la S.V. può proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con le modalità previste dall' art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

II PRESIDENTE

Allegato: verbale di audizione



COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra

Allegato 6

Prot. n.

Ussassai,

Al Dipendente

.....

Ai componenti dell'ufficio per i
procedimenti disciplinari

LORO SEDI

OGGETTO: Contestazione di addebito e avvio di un procedimento disciplinare.

Il Presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Premesso che con nota del.....n.....P.G., il Responsabile di Area
ha comunicato che in data ha acquisito notizia di fatti che possono avere rilevanza
disciplinare posti in essere dalla S.V.

In particolare, dalla suddetta nota risulta che la S.V. (specificare in sintesi
l'infrazione).....
.....
.....

Richiamato il codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
decreto 28/11/2000 della Presidenza del Consiglio.

Considerati gli obblighi che l'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dipendenti
degli enti Locali del 06/07/1995, così come modificato dal successivo CCNL del 22/01/2004, pone
a carico dei Dipendenti pubblici.

Visto il vigente regolamento per i procedimenti disciplinari.

Poiché i fatti come sopra esposti possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo
le disposizioni contenute nell' art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma.....
lett..... del CCNL 11.04.2008, si comunica l'avvio a carico della S.V. di un procedimento
disciplinare per i fatti contestati.

Pertanto, nel contestare formale addebito, si invita la S.V. per il giorno alle ore
presso l'ufficio per i procedimenti disciplinari, situato in Via Garibaldi N. 1, presso l'Ufficio del
Segretario Comunale, per essere sentita a Sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Qualora la S.V. non intenda presentarsi può, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, entro il termine fissato per la convocazione, inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

Si avverte che, qualora la S.V. non dovesse presentarsi all'incontro fissato nella suindicata data, senza inviare memoria scritta, oppure senza formulare motivata richiesta di rinvio, si procede comunque all'applicazione della sanzione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tutti gli atti istruttori del procedimento sono depositati presso l'ufficio del responsabile di Area che ha chiesto l'avvio del procedimento disciplinare, ove sono consultabili dalla S.V. o, su espressa delega, dal suo difensore, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalla ore alle ore

Responsabile del procedimento disciplinare è il sottoscritto Presidente; il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione, come indicata nel preambolo.

Il Presidente